



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

Ordinanza n. 23
Prot. n. 12825

OGGETTO: Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29.

IL SINDACO

VISTO che in data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande*", che al Capo IV disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione;

VISTA l'ordinanza n. 12. del 14.6.2000 con la quale è stata definita la disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

SENTITE congiuntamente le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (di seguito indicata, per brevità, "Legge");

VISTO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2008 ad oggetto: "Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Legge Regionale 21.9.2007, n. 29",

ORDINA

con decorrenza immediata, di disciplinare come segue gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nel territorio comunale:

Articolo 1 FASCIA ORARIA DI APERTURA

1. esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago:

nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 antimeridiane e le ore 02.00 del giorno successivo:

- dovrà essere effettuato un orario obbligatorio minimo di 5 ore giornaliere;
- potrà essere effettuato un orario facoltativo massimo di 20 ore giornaliere.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

2. **esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente:**

nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 antimeridiane e le ore 02.00 del giorno successivo:

- **dovrà essere effettuato un orario obbligatorio minimo di 5 ore giornaliere;**
- **potrà essere effettuato un orario facoltativo massimo di 13 ore giornaliere.**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

3. **sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, l'attività di somministrazione deve essere continuata e deve svolgersi tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 03.00 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22.00:**

- **dovrà essere effettuato un orario obbligatorio minimo di 5 ore giornaliere;**
- **potrà essere effettuato un orario facoltativo massimo di 12 ore giornaliere.**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 04 del giorno successivo.

4. **sale da gioco, l'attività di somministrazione deve svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 antimeridiane e le ore 02.00 del giorno successivo;**

- **dovrà essere effettuato un orario obbligatorio minimo di 5 ore giornaliere;**
- **potrà essere effettuato un orario facoltativo massimo di 13 ore giornaliere.**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura dell'esercizio e/o anticiparne la chiusura giornaliera di un'ora rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b) della legge.

L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio:

Articolo 2 CHIUSURA SETTIMANALE

1. La chiusura settimanale, secondo le nuove disposizioni di legge, non è più obbligatoria.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

3. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento di sede.
4. Onde evitare carenze di servizio per gli utenti, come previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, la comunicazione ha efficacia dieci giorni dopo la presentazione al protocollo del Comune con la possibilità per il Responsabile del Servizio di inibire ulteriormente l'efficacia qualora si verifichi contemporaneamente la chiusura di più del 50% degli esercizi della stessa zona commerciale o frazione.

Articolo 3

CHIUSURA PER FERIE NEL MESE DI AGOSTO

1. Durante il mese di agosto di ogni anno dovrà essere garantita, nelle singole località comunali e nella frazione Rai, l'apertura di almeno il **30%** degli esercizi esistenti ed operanti nelle singole frazioni del territorio comunale.
2. I titolari di esercizi di somministrazione che intendono chiudere la propria attività per un periodo di ferie durante il mese di agosto devono far pervenire al Comune apposita comunicazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il periodo di ferie comunicato è da intendersi autorizzato se entro il 31 maggio l'Ufficio competente, a seguito della predisposizione del calendario di cui al successivo comma 3, non notifici all'interessato il provvedimento di diniego a svolgere le ferie nel periodo prescelto.
Eventuali comunicazioni presentate in ritardo saranno prese in considerazione compatibilmente con il calendario delle ferie fissato dall'Ufficio e per documentati motivi di forza maggiore.
Le associazioni di categoria potranno presentare elenchi collettivi dei propri associati con l'indicazione del periodo di ferie prescelto.
3. Durante il mese di maggio l'Ufficio competente predispone il calendario delle ferie, garantendo, zona per zona del proprio territorio, l'apertura minima prevista dal precedente comma 1.
4. In caso di mancato accoglimento del periodo prescelto per le ferie, il richiedente può modificarlo entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o presentare, in carta semplice, ricorso motivato al Sindaco. Il Responsabile del Servizio competente, entro 15 giorni dal ricevimento della modifica del turno o del ricorso, decide in via definitiva sul provvedimento da adottare e ne dà immediata comunicazione all'interessato.
5. Venti giorni prima dell'inizio della chiusura per ferie, i titolari dei pubblici esercizi dovranno esporre, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con il quale si avvisa la clientela del periodo di chiusura.

Articolo 4

DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge, l'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi disciplinati dalla presente ordinanza è protratto fino alle ore 05 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° al 6 gennaio successivo compreso;
 - b) in occasione di festività e/o particolari manifestazioni locali, previa comunicazione al Sindaco, nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

2. Nei giorni 31 dicembre e primo gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

Articolo 5 LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE ED INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'art. 20 della Legge, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale medesima.
2. Possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

Articolo 6 PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi o simili dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata.
2. Le attività accessorie di cui all'art. 31 della Legge, svolte **all'interno** dei locali, devono cessare alle ore 24.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato.
3. Le attività accessorie di cui all'art. 31 della Legge, svolte **all'esterno** dei locali, devono essere debitamente autorizzate dal Comune, previa presentazione di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS.. Le stesse possono essere autorizzate fino alle ore 24.00.
4. Le attività accessorie di cui ai commi 2) e 3) devono svolgersi senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento delle consumazioni fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dell'inquinamento acustico.
5. Le attività di cui ai commi 1. e 2. dell'art. 25 della Legge: artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria, nonché le attività commerciali di gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (art. 18, comma 1.) nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 antimeridiane e le ore 02.00 del giorno successivo, con un orario minimo di 5 ore giornaliere ed un orario facoltativo massimo di 20 ore giornaliere.
6. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di impianti stradali di carburanti - nei limiti di cui all'art. 9, comma 1., lettera f) della Legge - osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi e non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 3 della presente ordinanza.
7. Per le manifestazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà cessare alle ore 01.00.



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

Articolo 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano i medesimi orari già comunicati in conformità alla previgente normativa, e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Non sono tenuti altresì a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano il medesimo giorno di chiusura facoltativo già comunicato in conformità alla previgente normativa.
3. In ottemperanza al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, gli esercizi che in forza della previgente normativa effettuavano un orario di apertura, anche limitatamente ad alcuni giorni della settimana, con chiusura successiva alle ore 02.00 sono autorizzati ad osservare l'orario finora svolto senza necessità di richiedere ed ottenere nuove specifiche autorizzazioni o deroghe.

Articolo 8 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Articolo 9 SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI

Salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 7 della presente ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale, 5 novembre 2008



IL SINDACO
Mario Vendrame